

Strumenti di *governance* per parchi beni comuni

*Paolo Pigliacelli**

1. *Lo stato dell'arte, il quadro ordinamentale e gli strumenti gestionali*

Allo stato attuale, i parchi nazionali che hanno un piano del parco vigente rappresentano meno di un terzo del totale e – dato ancor più sorprendente - il periodo medio intercorrente tra l'istituzione dell'Ente Parco e l'approvazione definitiva dello strumento di gestione principale ammonta a 18 anni! Si tratta, inoltre, di una media destinata a salire, in quanto i due terzi dei parchi mancanti sono lontani dall'adozione ufficiale di tale strumento. Inoltre si deve aggiungere che abbiamo solo 2 parchi su 24 con un Regolamento vigente ai sensi della legge n. 394/1991, si tratta di fatti che evidenziano una sostanziale assenza degli strumenti gestionali previsti dalla normativa.

Dato il difficile stato di fatto, gli enti di gestione hanno cercato di ovviare con una serie di accorgimenti normativi (come, ad esempio, i regolamenti interni) ed interpretazioni gestionali delle misure di salvaguardia: attività, spesso, priva di garanzie ma in molti casi necessaria per assicurare un livello accettabile di salvaguardia degli habitat e delle specie. Questo discutibile ma necessario lavoro non ha consentito, in molti casi, il raggiungimento di idonei standard di partecipazione e condivisione delle scelte. Da questo punto di vista, occorre sottolineare come l'assenza degli strumenti di pianificazione e gestione previsti dalla normativa in vigore, aggravata dai numerosi commissariamenti e dalla mancanza di diversi Consigli Direttivi, abbia rappresentato un ostacolo insormontabile anche per le realtà più attente al rapporto con il territorio.

Per ovviare a questa pericolosa situazione di stallo, alcune aree protette stanno valutando l'applicazione di strumenti, presenti nel nostro ordinamento, che possono rappresentare misure alternative e propedeutiche (ma non sostitutive) ai piani. Il riferimento principale è agli strumenti di carattere negoziale per la tutela dell'ambiente e della biodiversità, che rappresentano realtà diffuse in altri Paesi europei ed extra europei, capaci, peraltro, di andare incontro alle esigenze più attuali che la protezione della natura pone: dalla gestione partecipata delle aree protette, alle strategie di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, alla adozione di un approccio ecosistemico, alla costruzione di infrastrutture verdi per la connettività del territorio; che richiedono, necessariamente, il coinvolgimento di vari portatori di interesse, tra cui, ovviamente, i soggetti privati.

* Responsabile area "Progetti" di Federparchi-Europarc Italia.

In Italia, si fa riferimento, principalmente, all'accordo ambientale, il cui difficile inquadramento normativo potrebbe rappresentare, tra gli altri fattori, una delle ragioni della scarsa diffusione di questi strumenti, almeno fino ad oggi. Si tratta di uno strumento di programmazione negoziata, la quale vede nella legge 23 dicembre 1996, n. 662 una delle fonti normative di riferimento per la realizzazione di una regolamentazione concordata tra i soggetti pubblici competenti e le parti pubbliche o private, per l'attuazione di interventi diversi riferiti ad un'unica finalità di sviluppo (tra gli strumenti di interesse, si evidenziano, ad esempio, l'accordo di programma quadro ed il contratto di programma). I rinvii operati dalla normativa ambientale agli accordi di programma, sembrano fare riferimento, però, all'accordo di programma semplice, disciplinato, oggi, dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Seppur, occorre sottolineare, nemmeno questo istituto corrisponda appieno alle fattispecie richiamate dalla legislazione ambientale, in quanto, non prevede, a differenza dell'accordo quadro, l'intervento dei privati.

Oltre a tali aspetti, è possibile affermare come non sia possibile sovrapporre, tout court, gli strumenti della programmazione negoziata agli accordi ambientali, in quanto, questi ultimi non perseguono l'obiettivo tipico dei primi, ossia l'interesse pubblico per lo sviluppo economico. Perciò, non essendo rinvenibile una disposizione generale di riferimento, si deve guardare, caso per caso, alla specifica disciplina positiva dell'accordo di programma ambientale dettata dalle leggi in materia di protezione dell'ambiente e della natura, che, pressoché costantemente, prevedono la partecipazione dei privati.

Per completezza del quadro ordinamentale, è importante sottolineare come gli accordi ambientali, debbano essere ricondotti, altresì, nell'alveo dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che regola gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento e rappresenta una norma generale sulla contrattualità amministrativa. Si tratta di una disposizione notevolmente dibattuta, sotto vari profili: dalla portata, alla compatibilità con i criteri e le logiche pubblicistiche o privatistiche, alla fungibilità rispetto al provvedimento nell'attuazione delle politiche pubbliche. Ciò che qui interessa evidenziare è che il rinvio alle regole di diritto privato viene sottoposto a specifiche condizioni (deroga espressa e compatibilità) e che il pubblico interesse rappresenta un elemento fondamentale di validità degli accordi.

2. Gli accordi di programma in Italia e la situazione negli altri Paesi europei

Venendo, però, alle disposizioni di carattere ambientale che prevedono gli accordi di programma, si citano, a titolo di esempio, il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare; la legge 4 novembre 1997, n. 413, misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene; la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; il decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Numerosi sono, infine, i riferimenti agli accordi svolti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (acque, rifiuti, bonifiche, danno ambientale).

Anche la legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 contiene alcune disposizioni di rilievo per quanto riguarda la sussistenza di strumenti utili al coinvolgimento del settore privato nella protezione della natura e della biodiversità. L'articolo 1, comma 5, prevede che nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le Regioni, gli enti locali, gli altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possano promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662¹. L'articolo 1 bis sancisce espressamente che il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e delle aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati. È il Ministro dell'Ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, che individua le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma. Inoltre, la comunità del parco avvia, contestualmente all'elaborazione del piano del parco, un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti, eventualmente anche attraverso accordi di programma.

A livello europeo, ad esempio, si evidenzia come, in Austria, l'uso dei contratti di conservazione della natura sia molto diffuso in virtù della necessità di temperare le questioni economiche, e quelle legate agli altri usi, e la conservazione della biodiversità, anche nelle fasi di istituzione e gestione dei *national parks*. Infatti, tramite questi strumenti è possibile individuare *step-by-step solutions* per le aree interessate da attività di caccia, pesca, agricoltura e silvicoltura. La creazione dei parchi nazionali ha richiesto molto tempo, proprio, in ragione della partecipazione estensiva dei proprietari terrieri, degli stakeholders, delle ONG e di altri soggetti interessati, e della introduzione di un approccio di tipo contrattuale nella conservazione della natura². In Germania, l'ultima

¹ Lo stesso comma prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

² Per approfondimenti si veda Federal Environment Agency GmbH, Protected Areas in Austria, Druckerei Uhl, Vienna, 2003.

versione del *Nature Conservation Act*, sancisce un rafforzamento del ruolo dei contratti di conservazione della natura (*contract-based nature conservation*), come quelli esistenti tra agenzie di protezione e proprietari terrieri, per migliorare la cooperazione tra chi utilizza la natura e coloro che sono deputati alla sua protezione. In futuro, una delle priorità sarà, proprio, quella di determinare quali misure di conservazione della natura possano (e debbano) essere realizzate con maggiore efficacia attraverso tali accordi contrattuali, piuttosto che non tramite le misure classiche di *command and control*. Anche in Germania un elemento chiave delle iniziative attuate per la gestione delle aree protette allo scopo di raggiungere gli obiettivi di conservazione e tutela è, certamente, la partecipazione ed il coinvolgimento dei diversi portatori di interesse. In Francia, la classificazione come *parcs nationaux*, oltre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale, consente di favorire una gestione conservativa ed uno sviluppo sostenibile fondato sul partenariato tra lo Stato e le collettività locali. Oltre al *coeur du parc*, che determina una regolamentazione, più o meno forte, di alcune attività per assicurarne la compatibilità ambientale ed in cui possono essere istituite riserve integrali, è prevista una *aire d'adhésion*, che rappresenta la zona circostante, risultante dalla libera adesione alla *charte du parc National* da parte dei Comuni insistenti all'interno di un perimetro ideale fissato con il decreto di creazione del parco. La *charte* è un documento che nasce dalla concertazione, con lo scopo di esprimere la continuità ecologica e l'esistenza di spazi di vita tra il cuore e l'aria di adesione, con l'obiettivo di costituzionalizzare gli impegni di ogni collettività contraente intorno ad un progetto di sviluppo sostenibile. Le strategie più attuali in materia di protezione della natura in Francia mirano, proprio, a trovare una complementarità tra gli strumenti di protezione disponibili ed il loro adattamento alle situazioni locali; a promuovere il partenariato con le collettività locali e gli attori interessati e la contrattualizzazione della protezione della natura; a garantire l'efficacia della rete di aree protette nazionali.

3. Prospettive di partecipazione nella protezione ambientale

L'*accordo ambientale* potrebbe rappresentare uno degli strumenti utili ad intraprendere, in Italia, esperienze di protezione della natura maggiormente partecipate. Gli accordi stipulati con i diversi portatori di interesse potrebbero consentire una rimodulazione ed una caratterizzazione della *mission* del parco sulle esigenze dettate dal territorio, inteso non solo come habitat naturale, ma anche come luogo dove insistono e operano altri enti locali e operatori economici.

Anche la realizzazione e la gestione della rete Natura 2000 richiede l'adozione di misure di conservazione che possono essere attuate mediante forme di collaborazione con i diversi attori interessati. Infatti, l'art. 6 della direttiva Habitat - che è stato recepito, in Italia, dagli articoli 4 (misure per evitare il degrado e la perturbazione e misure di conservazione) e 5 (valutazione di incidenza) del d.P.R. 357/1997 - richiede l'adozione di eventuali piani di gestione specifici o integrati e opportune *misure regolamentari*,

amministrative e contrattuali. Si evidenzia che, mentre l'adozione dei piani di gestione ha natura discrezionale, le altre tipologie di misure, tra cui spiccano quelle contrattuali, sono obbligatorie. Si rammenta che il soggetto incaricato, in Italia, delle funzioni di gestione e amministrazione connesse all'attuazione della direttiva Habitat è la Regione o la Provincia autonoma, fatta eccezione per i siti marini. Nel caso in cui il sito ricada all'interno di aree naturali protette, vi si applicano le misure per queste previste; mentre nel caso di sovrapposizione parziale, per la porzione esterna, la Regione o la Provincia Autonoma, sentiti gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, adotta le opportune misure di conservazione e le norme di gestione. È noto come la realizzazione della rete Natura 2000 abbia accumulato, nel nostro Paese, un notevole ritardo, essendo stati, gli sforzi compiuti sinora, volti essenzialmente al recepimento delle norme comunitarie (e ad una loro corretta interpretazione), alla individuazione dei siti ed allo svolgimento di una idonea valutazione di incidenza. L'adozione delle misure di conservazione risulta, invece, in una fase acerba e, se iniziano a diffondersi i piani di gestione, l'adozione delle misure contrattuali risulta pressoché inconsistente. Eppure, l'uso degli *environmental agreement* nei siti Natura 2000 è ampiamente diffuso in Europa. I *contract conservation* ed i *contract management* sono stati applicati con successo in molti Paesi membri proprio per ottemperare alle previsioni della direttiva Habitat, in particolare per i siti Natura 2000 che coinvolgono soggetti privati³. L'attuazione di questa normativa, infatti, si fonda, in maniera considerevole, su relazioni contrattuali tra le autorità pubbliche ed i proprietari delle terre, destinate ad essere incluse nella rete Natura 2000, che determinano gli obiettivi di conservazione, le misure di carattere positivo ed i meccanismi di pagamento dell'accordo.

L'*environmental agreement* si fonda, in genere, su un meccanismo contrattuale tra un soggetto privato ed una parte terza, in cui il proprietario del terreno si impegna volontariamente ad astenersi dall'adottare una specifica pratica agricola (*conservation contract*) o a realizzare attività per la conservazione o la promozione della biodiversità (*management contract*). La parte terza, che può essere sia un soggetto pubblico sia privato, corrisponde un pagamento finanziario che può assumere varie forme: trasferimento di denaro, agevolazione fiscale (sussidio) o riconoscimento di un credito (nel caso del *biobanking agreement*). In alcune occasioni le misure di conservazione possono essere cofinanziate da fondi comunitari, come quelli per lo sviluppo rurale e regionale.

Sono molti i Paesi europei che hanno definito e realizzato tali contratti per la realizzazione e la gestione dei siti Natura 2000, come, ad esempio, la Francia e la Danimarca, ma anche l'Austria e la Germania hanno adottato un approccio contrattuale. In Francia, in particolare, il *code de l'environnement* sancisce appositi *contrats Natura*

³ Per approfondimenti si vedano COM (2003) 845 def., *Relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche*; S. Anthon, S. Garcia, A. Stenger, *Incentive Contracts for Natura 2000 Implementation: A Mixed Model of Adverse Selection and Moral Hazard*, Document de travail du LEF n 2006-06, in *Laboratoire d'Economie Forestière*; European Commission, *Natura 2000 and forests Challenges and opportunities*, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2003.

2000 idonei a realizzare le misure di conservazione e prevenzione. Questo approccio contrattuale si accompagna a specifici documenti di gestione (*document d'objectives*), completati, all'occorrenza, da misure regolamentari.

Dalle esperienze finora condotte, è possibile affermare come l'uso di contratti rappresenti un meccanismo di attuazione dotato di una serie di vantaggi. In generale, risulta più accettabile per i proprietari del terreno, che divengono produttori di biodiversità, ossia di un *bene comune*. L'*environmental agreement*, inoltre, è più flessibile rispetto agli strumenti aventi forza di legge nella misura in cui consente di distinguere tra tipologie di habitat e di proprietario, perciò consente un incremento di produzione di biodiversità nei casi in cui i benefici sono maggiori o i costi sono ridotti al minimo. Nello stesso tempo, è uno strumento impegnativo, che deve essere costruito con attenzione, per evitare distorsioni ed eccessi di compensazioni. Tali compensazioni non devono limitarsi a fornire una remunerazione monetaria: anche la garanzia di una cooperazione veloce ed efficace con le autorità pubbliche può rappresentare una forma di compensazione. I *conservation contracts* devono, inoltre, tener conto di fattori locali nonché essere basati su specifici standard definiti a livello regionale o nazionale. Facendo riferimento a quanto elaborato dalla Commissione Europea, i criteri di base per gli accordi ambientali dovrebbero essere: efficacia rispetto ai costi dell'amministrazione; rappresentatività; obiettivi quantificati e scaglionati; coinvolgimento della società civile; attività di controllo; sostenibilità; compatibilità degli incentivi.

4. Verso nuove forme di partecipazione e partenariato

Tornando all'Italia, si evidenzia come la *Strategia nazionale per la biodiversità* di recente approvazione, contiene molteplici riferimenti a forme di *collaborazione* e *partenariato*, in particolare per quanto riguarda le tematiche delle risorse genetiche, dell'agricoltura, della pesca, delle foreste, dell'educazione, dell'adattamento ai cambiamenti climatici; mentre vi è un unico riferimento espresso ad *accordi* con il settore privato, che è contenuto nella sezione dedicata alle infrastrutture e trasporti. Dai lavori per la preparazione della Strategia si evince, comunque, come sarebbe necessario giungere alla stipula di *accordi*, intese e convenzioni per orientare le pratiche agronomiche, l'uso delle risorse idriche, le procedure di manutenzione di corpi idrici e di opere pubbliche, le gestioni forestali e del verde urbano, la gestione faunistica⁴.

Appaiono utili, nella direzione di offrire strumenti giuridici per il coinvolgimento del settore privato in attività di conservazione della natura, quelli forniti dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Grazie a queste disposizioni, le pubbliche amministrazioni, possono, infatti, concludere *contratti di collaborazione* con gli imprenditori agricoli per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali. Queste, inoltre,

⁴ MATTM, *Studio e analisi delle forme di coesistenza e criticità tra sviluppo economico-sociale e conservazione della natura. Il ruolo dei processi partecipati*, Roma, 2009, p. 16.

possono concludere *contratti di promozione* con gli imprenditori agricoli che si impegnino, nell'esercizio dell'attività di impresa, ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale. Le pubbliche amministrazioni, infine, possono stipulare *convenzioni* con gli imprenditori agricoli per favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio⁵.

Analogamente, risulta possibile concludere tali tipologie di accordi (contratti di promozione o convenzioni) tra gli Enti Parco e le altre forme imprenditoriali di interesse, quali, i servizi turistici, i trasporti, le produzioni manifatturiere, eccetera, purché gli imprenditori si impegnino, nell'esercizio dell'attività di impresa, ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio naturale. D'altra parte, lo stesso comma 4 dell'art. 14 della 394/91⁶ parla della concessione dell'uso dell'emblema del parco a servizi e prodotti locali *a mezzo di specifiche convenzioni* e non attraverso disciplinari unilaterali, come avviene comunemente.

Occorre, tuttavia, constatare che in Italia permangono alcune modalità di pensiero e di azione nelle prassi nella protezione della natura e della biodiversità che rendono difficile l'affermazione di approcci partecipati⁷. Ad oggi, infatti, non è possibile evidenziare una diffusione significativa di forme di *environmental agreement* per la conservazione della natura e della biodiversità. Nonostante le norme di riferimento offrano strumenti utili in tal senso, questi, nella pratica sono scarsamente utilizzati, anche se sembrerebbe opportuno per le aree naturali protette, esplorare con maggiore attenzione l'applicazione di *accordi ambientali*, sia per sperimentare forme di gestione partecipata, sia per sopperire alla mancanza di strumenti di *governance*.

La tutela della biodiversità richiede, imprescindibilmente, la sua integrazione in tutte le politiche rilevanti e soltanto un insieme organico ed eterogeneo di strumenti può rispondere alle molteplici sfide che la sua perdita ed il cambiamento climatico pongono e che richiedono, senza ulteriori ritardi, delle risposte. Inoltre, sembra sussistere una correlazione tra la maturità di alcuni elementi innovativi in materia di tutela della natura e della biodiversità (dentro e fuori le aree protette) e la necessità di un maggiore coinvolgimento del settore privato, anche mediante accordi ambientali, oltre che di *marked based instruments*. La conservazione dovrebbe essere vista come una *joint*

⁵ Per approfondimenti si vedano, F. Albisinni, *Territorio e impresa agricola di fase nella legislazione di orientamento*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente*, 9/10, 2001, p. 565 e ss.; F. Bruno, *Le convenzioni tra P.A. e imprenditore agricolo per la gestione del territorio e la tutela dell'ambiente*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente*, 9/10, 2001, p. 588 e ss.; G. Morsillo, *Gli imprenditori agricoli e la P.A. nel quadro di riferimento del d.lgs. n. 228/2001*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente*, 9/10, 2001, p. 599 e ss.

⁶ Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

⁷ MATTM, *Studio e analisi delle forme di coesistenza e criticità tra sviluppo economico-sociale*, cit., p. 7

venture tra tutti gli esponenti della società, ai vari livelli di governo considerati: ciascuno di questi ha un ruolo ed è necessario lavorare insieme per proteggere la biodiversità.

Anche per questo, sembra plausibile pensare che una maggiore diffusione degli *environmental agreements* potrebbe rappresentare un forte contributo all'accreditamento del ruolo dei parchi nel territorio e nel Paese. In questo contesto un contributo significativo potrebbe venire dall'applicazione ai servizi e ai beni ambientali coerenti con le finalità di un'area protetta del "*Regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni*" ovvero un atto normativo avente ad oggetto la disciplina delle forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione (in questo caso l'ente gestore di un'area naturale protetta) finalizzate alla cura, la salvaguardia e la gestione condivisa di un servizio o un bene funzionale agli obiettivi di un parco naturale (sentieri, rifugi, aree faunistiche, servizi di sorveglianza, servizi di accoglienza, ecc.). Il Regolamento dei beni comuni infatti ha come oggetto la disciplina del modello organizzativo di amministrazione condivisa, che consente a tutti i cittadini (dunque singoli, associati e collettivi) e all'amministrazione dell'area protetta di svolgere attività di interesse generale su un piano paritario⁸, esso può essere classificato a tutti gli effetti tra gli strumenti funzionali agli *environmental agreement*. I Regolamenti dei beni comuni infatti presentano alcune caratteristiche tipiche delle misure applicative degli *environmental agreement*, soprattutto di quelli che attuano le finalità di carattere generale di un'area protetta attraverso la sussidiarietà orizzontale, senza l'intermediazione legislativa, con l'obiettivo di garantire rapidità, adattabilità rispetto alle peculiarità territoriali ed efficacia nei risultati. Inoltre il Regolamento dei beni comuni assicurerebbe il coinvolgimento dei soggetti interessati che, per un parco, rappresenta da sempre un passaggio delicato in quanto spesso le esigenze dei processi naturali, pur essendo riconosciute come interesse generale, non sempre collimano con gli interessi diffusi locali. Sarebbe pertanto opportuno un approfondimento sperimentale del Regolamento dei beni comuni come strumento di *governance* di un'area naturale protetta, soprattutto in quei territori dove gli interessi locali e quelli generali dell'ambiente presentano elementi di criticità.

⁸ Riferimenti normativi: Art. 114, co. 2, Cost; Art. 117, co. 6, Cost; Art. 118, co. 4, Cost.